

DECISIONE 2013/233/PESC DEL CONSIGLIO**del 22 maggio 2013****sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia
(EUBAM Libia)**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2012 il Consiglio, riconoscendo i gravi problemi di sicurezza in Libia, ha ribadito la disponibilità dell'Unione a fornire assistenza, anche attraverso la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nei settori della sicurezza e della gestione delle frontiere, in stretto partenariato con le autorità libiche.
- (2) Il 9 gennaio 2013 il Ministro libico degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha indirizzato una lettera all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) nella quale accoglie con favore la proposta in ambito PSDC dell'Unione di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere libiche a breve termine e assistenza per sviluppare un concetto più ampio di gestione integrata delle frontiere a più lungo termine.
- (3) Il 31 gennaio 2013 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una eventuale missione civile di PSDC in Libia.
- (4) La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione istituita dalla presente decisione.
- (5) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Missione**

L'Unione istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

*Articolo 2***Obiettivi**

Gli obiettivi dell'EUBAM Libia sono di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza

delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche a breve termine e per sviluppare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere a più lungo termine.

*Articolo 3***Compiti**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 i compiti dell'EUBAM Libia sono:
 - a) sostenere le autorità libiche nel rafforzare, attraverso attività di formazione e accompagnamento, i servizi di frontiera conformemente alle norme internazionali e alle migliori prassi;
 - b) fornire consulenza alle autorità libiche in merito all'evoluzione di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere;
 - c) sostenere le autorità libiche nel rafforzamento delle loro capacità operative istituzionali.
2. L'EUBAM Libia non svolge alcuna funzione esecutiva.

*Articolo 4***Catena di comando e struttura**

1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUBAM Libia dispone di una catena di comando unificata.
2. L'EUBAM Libia si compone di un comando avente sede a Tripoli.
3. L'EUBAM Libia è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
4. L'EUBAM Libia dispone di una capacità di progetto per individuare, pianificare e attuare i progetti. Ove opportuno e se invitata a farlo, l'EUBAM Libia può inoltre coordinare, agevolare e fornire consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUBAM Libia e a sostegno dei suoi obiettivi.

*Articolo 5***Comandante civile dell'operazione**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell'operazione dell'EUBAM Libia.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUBAM Libia.

3. Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendo al capomissione consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.
6. Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
7. Se necessario, il comandante civile dell'operazione, il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la regione del Mediterraneo meridionale, il capo delegazione dell'Unione in Libia e il capomissione dell'EUBAM Libia si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUBAM Libia a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUBAM Libia.
3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUBAM Libia, inclusi la componente di sostegno a Bruxelles e gli ufficiali di collegamento regionali, se del caso, per la condotta efficace dell'EUBAM Libia nel teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.
4. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUBAM Libia. A tal fine il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, i poteri disciplinari sono esercitati dall'autorità nazionale conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
6. Il capomissione rappresenta l'EUBAM Libia nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità dell'EUBAM Libia.

7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale, in consultazione con il capo delegazione dell'Unione in Libia.

8. Nell'ambito della capacità di progetto, il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUBAM Libia, se il progetto è:

- a) previsto nella scheda di incidenza sul bilancio relativa alla presente decisione; o
- b) incluso nel corso dell'EUBAM Libia nella scheda di incidenza sul bilancio su richiesta del capomissione.

In tal caso il capomissione conclude un accordo con gli Stati interessati, riguardante in particolare le procedure specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati contributori.

Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi forniti dagli Stati contributori.

Articolo 7

Personale

1. L'EUBAM Libia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE.
2. Ogni Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse da quelle giornaliere.
3. Ogni Stato membro, l'istituzione dell'Unione e il SEAE sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale da essi distaccato o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tale persona.
4. L'EUBAM Libia può altresì assumere personale internazionale o locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
5. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e tale personale.

*Articolo 8***Status dell'EUBAM Libia e del relativo personale**

Lo status dell'EUBAM Libia e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione stessa, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Articolo 9***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUBAM Libia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni all'uopo pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il concetto operativo Plus (CONOPS Plus) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUBAM Libia restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.

*Articolo 10***Partecipazione di Stati terzi**

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUBAM Libia, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Libia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell'EUBAM Libia.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUBAM Libia hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione stessa, a quelli degli Stati membri che prendono parte all'EUBAM Libia.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contribuenti.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUBAM Libia.

*Articolo 11***Sicurezza**

1. Il comandante civile dell'operazione dirige, a norma dell'articolo 5, il capomissione nella pianificazione delle misure di sicurezza e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUBAM Libia.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUBAM Libia e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUBAM Libia, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3. Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto di lavoro con il SEAE.

4. Il personale dell'EUBAM Libia è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ⁽¹⁾.

*Articolo 12***Capacità di vigilanza**

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUBAM Libia.

*Articolo 13***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUBAM Libia per i primi dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione è pari a 30 300 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.

2. Tutte le spese sono gestite conformemente alle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. Le gare d'appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EUBAM Libia.

4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUBAM Libia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

5. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del contratto del capomissione.

⁽¹⁾ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

6. Le spese connesse all'EUBAM Libia sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento

1. L'AR garantisce la coerenza dell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione a Tripoli al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Libia.
3. Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione degli Stati membri presenti in Libia.
4. Il capomissione si coordina con i terzi pertinenti in Libia.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUBAM Libia, informazioni classificate dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2011/292/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT

UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono conclusi accordi tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUBAM Libia, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

4. L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica per un periodo di ventiquattro mesi.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).